

LA TRADIZIONE GLOBALE

1. — « In un'esigenza di considerazione e rispetto della tradizione nella sua globalità » (217), Salvatore Tondo ha ripreso in esame i tormentati testi relativi all'antichissimo *consortium (fratrum suorum e ad exemplum fratrum suorum)*, cercando di spiegarli per quel che lasciano intuire sul piano esegetico e linguistico e passando poi ad illustrare la funzione dell'istituto in relazione all'assetto originario di Roma tal quale è rappresentato dalla tradizione canonica e per essa, principalmente, da Dionigi di Alicarnasso, da Livio e da Plutarco¹.

Piú ancora della rilevante novità delle tesi sostenute dal Tondo, invogliano ad una breve discussione la finezza di molti argomenti e, naturalmente, l'assunto metodico relativo alla credibilità ad oltranza del racconto tradizionale sull'età regia. Assunto che io notoriamente non condivido², ma che, in ogni caso, non sembra affatto irrobustito, mi pare, dagli sforzi che l'a. compie in questo suo studio per difenderlo.

2. — Il traguardo di partenza del Tondo è costituito dalla lettura in Gai 3.154a (PSI. 11.1182) di *consortium «ercto non cito»* (in luogo di «*erctum non citum*», come sostenuto dal primo editore, V. Arangio-Ruiz) e dalla tesi che «*ercto non cito*» sia (non dativo di scopo, ma) ablativo assoluto (137-139): due punti su cui ormai la dottrina può dirsi largamente concorde. Ma «*erctum non citum*» non significa, come dice facilisticamente Gaio, «*dominium non divisum*» e nemmeno equivale, come sostengono molti interpreti contemporanei, a «*divisio non provocata*» (139-145): le espressioni «*erctus citus*» e «*erctum citumque*», che sembrano suffragare questa seconda interpretazione, non rispecchiano, nei testi in cui appaiono (145-151), un «uso linguistico

* In *Labeo* 23 (1977) 216 ss.

¹ TONDO S., *Il consorzio domestico nella Roma antica*, estr. da *Atti e Mem. Accad. toscana «La Colombaria»* (Firenze 1975) 131-218.

² GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) 25 ss. e *passim*.

reale », ma sono il frutto di speculazioni grammaticali « costruite in via di mera postulazione teorica ». Nel linguaggio reale (almeno per come lo postula teoricamente l'a.: 151-170) « *erctum* » (cfr. *hercisci*) stava a significare certamente il dividere o il diviso, ma « *citum* » (cfr. *ciere*) stava a significare ciò che è (e può essere) messo in movimento, vale a dire ciò che è mobile: per esempio, nel gioco della dama il blocco, l'immobilizzazione del pezzo avversario si esprimeva con la frase « *ad incitas (calces) redigere* ». E allora non era l'« *erctum* » l'oggetto dell'azione omissiva rappresentata da « *non cito* », ma era il « *non citum* » l'oggetto di « *ercto* »: il che significa che « *ercto non cito* » qualificava il *consortium fratrum* in relazione alla divisione delle cose non mobili. E siccome qualcuno potrebbe essere indotto superficialmente a pensare che il consorzio si basasse sul presupposto di un'avvenuta, pregressa divisione degli immobili, riducendosi alla comunione dei beni mobili dei consorti, il Tondo precisa, sintassi latina alla mano (cfr. 168 nt. 1, 169 e nt. 2), che, se l'instaurazione del consorzio « era conseguenza automatica della comune successione... ne segue che *ercto*, in quanto parte integrante d'un costrutto all'abl. ass., non poteva essere stato adoperato nel senso d'un part. pass., che avrebbe designato la dipendenza della situazione consortile da un presupposto ulteriore, bensì, sull'esempio di *non cito*, in quello d'un agg. verb., tale cioè da esprimere l'aspetto della possibilità ». Insomma (169 s.), era giuridicamente irrilevante che gli immobili fossero divisi o meno, e questo appunto specificava in funzione riduttiva l'« *ercto non cito* » (nel senso di « essendo divisibile ciò che non è mobile »): il *consortium* si limitava, essenzialmente, « ai soli semoventi (*familia*) e mobili (*pecunia*) ».

Prima di fermarci sulla nozione originaria di *familia* e di *pecunia* e prima di chiederci perché dal *consortium fratrum* fossero esclusi gli immobili, vediamo, per completare il quadro generale, in che cosa consistesse, a mente del Tondo, il consorzio imitativo. Si trattò (190 ss.) di un consorzio avente gli stessi oggetti di quello tra i *fratres* (dunque, *familia* e *pecunia*), ma costituito tra i *ceteri heredes*, cioè fra gli *heredes extranei*, e databile nei suoi inizi in epoca non antichissima, ma comunque predecemvirale. La *legis actio apud praetorem* (Gai 3.154b) sarebbe stata resa necessaria dal fatto che questi eredi (o meglio, coeredi) acquistavano in comunione l'*hereditas* mediante l'accettazione, ma rimanevano tuttavia « titolari in proprio dei rispettivi patrimoni originali » (196): per poter creare, ad imitazione degli *heredes sui*, il consorzio dei mobili (sia ereditari che personali) ad essi spettanti, era richiesto l'intervento costitutivo del *praetor* giurisdicente, le cui funzioni

giurisdizionali risulterebbero attestate dalle Dodici tavole (*tab. 12.3*) ed avrebbero preso consistenza costituzionale, presumibilmente, ben prima del 367, anzi anche prima del 449.

3. — Poche parole in ordine all'ipotesi relativa al *consortium ad exemplum fratrum suorum*, non senza aver avvertito che vi è forse parecchio da dubitare proprio del rispetto, in questo senso, della globalità della tradizione da parte dell'autore.

La globalità della tradizione, direi, è nel senso, sino a prova contraria, che l'accettazione da parte degli *heredes extranei* determinava (*iure civili*) anche in età predecemvirale la confusione del loro patrimonio con quello del *de cuius*³ e che appunto per questo, ad accettazione avvenuta, la cd. *in iure cessio hereditatis* non implicò mai la cessione dell'eredità nel suo insieme⁴. D'altra parte, pur ammettendo di buon grado che il consorzio imitativo sia venuto in uso già nel sec. V a. C. (ma senza per ciò dover ipotizzare inverosimilmente che il *praetor*, cioè il comandante dell'*exercitus centuriatus*, abbia avuto sin da allora competenze specifiche e circoscritte di *praetor urbanus* avanti lettera)⁵, osserverei che la riduzione dei *consortes* « *ad exemplum* » ai soli *heredes extranei* non sia giustificata dalla lettura di Gaio, il quale parla genericamente di tutti gli « *alii . . . qui volebant eandem habere societatem* »⁶, e tanto meno sia incoraggiata dal lungo richiamo analogico (199 ss.) alla comunione dei beni implicata dalla società sapienziale dei pitagorici, dal momento che questa era una società aperta a tutti, senza eccezioni, coloro che volessero aderirvi e che fossero in grado di superare le difficili prove richieste per la fase del noviziato⁷.

Ma il tema del consorzio imitativo (e di più tarda creazione) è, tutto sommato, un fuor d'opera nella dimostrazione dell'a., la quale ha per sua vera e profonda ragion d'essere la struttura originaria, ben anteriore nel tempo, del consorzio degli *heredes sui*.

4. — Vediamo di capire, ciò posto, per quali motivi, e sopra tutto in base a quali argomenti, si dovrebbe ritenere che il consorzio dome-

³ Cfr. ad es., Gai 2.163.

⁴ Cfr. Gai 3.85-86.

⁵ In questo senso: GUARINO (nt. 2) 230 ss. e *passim*.

⁶ Cfr. Gai 3.154 *a* in principio.

⁷ Cfr. Gell. 1.9.1 ss.

stico (quello dei *fratres sui heredes*) fosse limitato, almeno in età regia, ai beni semoventi e mobili.

I motivi, per verità, si intuiscono poco. In una società primordiale, essenzialmente agricola (cfr. D.H. 2.9.1), non aveva senso mettere in comune, sottraendoli alla divisione, i beni mobili (beni essenzialmente destinati all'agricoltura, salvo usi limitati ai fini dell'artigianato e del commercio) senza tenere in comune anche e principalmente gli immobili (e tra questi le terre e, tra le terre, i pascoli), cioè i beni cui i mobili servivano per la produzione del reddito (caso dell'agricoltura in senso proprio) o che, sempre per la produzione del reddito, servivano ai mobili (in particolare agli animali da pascolo).

Al Tondo sembra, peraltro (206 ss.), che « *ab antiquo*, ben prima delle XII tavole, il principio della divisibilità del patrimonio ereditario dovesse essere connaturato al regime stesso della *familia* », il che sarebbe indiziato dagli sviluppi dell'onomastica (209 ss.): *stat pro ratione voluntas*, dunque. Ma, se ciò fosse vero (e tralascio di addentrarmi in una discussione superiore alle mie capacità)⁸, ne conseguirebbe che andavano precipitosamente divisi non solo gli immobili, ma anche i mobili (gli uni e gli altri facendo parte del patrimonio ereditario), con conseguenze perverse circa la possibilità di tenere in comunione indefinita i beni mobili (rientrando anch'essi, ripeto, nell'unico contesto *hereditas*).

Comunque, che importano i motivi (i quali possono essere anche al di là delle nostre facoltà di comprensione di uomini moderni), se, a prescindere dall'indizio, per vero controproducente, fornito dall'onomastica, vi sono gli argomenti testuali e lessicali? Limitiamoci allora agli argomenti.

5. — Gli argomenti, in riassunto, son questi. Primo (151 ss.): è ben vero che le *XII tabulae* e i testi giuridici posteriori indicano con « *familia pecuniaque* » l'intero patrimonio ereditario (comprensivo degli immobili), ma Gell. 1.12 (il testo che accosta per analogia alla società dei pitagorici il primordiale consorzio domestico di *familia* e *pecunia*) ha sapore di antico (di molto più antico, nel riferimento lessicale, del senso stesso, quello di patrimonio anche immobiliare, che attribuisce a *familia pecuniaque*), quindi va letto nella rigida etimologia delle pa-

⁸ Per il mio punto di vista: GUARINO, *Storia di cose e storia di parole*, in *Le origini quiritarie* (1973) 33 ss.

